

1. dichiarare che non avendo adottato e/o non avendo comunicato alla Commissione, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 20 giugno 1991, 91/371/CEE, relativa all'applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ⁽¹⁾, il Granducato del Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato CE e della direttiva medesima;
2. condannare il Granducato del Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

La natura imperativa degli artt. 189, terzo comma, e 5 primo comma, del Trattato CE, comporta per gli Stati membri l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione delle direttive delle quali sono destinatari prima dello scadere dei termini prescritti. Il termine di cui trattasi è scaduto il 4 luglio 1993 senza che il Granducato del Lussemburgo abbia adottato i necessari provvedimenti.

⁽¹⁾ GU n. L 205 del 27. 7. 1991, pag. 48.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de commerce di Pontoise, con sentenza 3 ottobre 1995, nella causa Phytheron International SA contro

Jean Bourdon SA

(Causa C-352/95)

(95/C 351/17)

Con sentenza 3 ottobre 1995, pervenuta nella cancelleria della Corte il 15 novembre 1995, nella causa Phytheron International SA contro Jean Bourdon SA, il Tribunal de commerce di Pontoise ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se un prodotto, il cui marchio è protetto, regolarmente acquistato da un commerciante di uno Stato membro A in uno Stato membro B in cui esso è omologato e smerciato con lo stesso marchio, possa essere legalmente importato dallo Stato membro B e messo in commercio nello Stato membro A qualora si tratti:
 - di un prodotto autentico che non ha subito alcuna trasformazione,
 - il cui imballaggio non è stato modificato, ad eccezione dell'aggiunta sull'etichetta di talune menzioni destinate ad adempiere gli obblighi di legge nello Stato membro A,
 - mentre esso è altresì omologato nello Stato membro A.
2. Se un divieto fondato sulla normativa del diritto dei marchi dello Stato membro A violi l'art. 30 del Trattato.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High court of Justice, Queen's Bench Division, Commercial Court, con ordinanza 31 ottobre 1995, nella causa The Queen contro the Minister for Fisheries and Food ex parte:

National Farmers Union e a.

(Causa C-354/95)

(95/C 351/18)

Con ordinanza 31 ottobre 1995, pervenuta nella cancelleria della Corte il 20 novembre 1995, nella causa The Queen contro the Minister for Agriculture, Fisheries and Food ex parte: National Farmers' Union e a., la High Court of Justice, Queen's Bench Division, Commercial Court, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se l'art. 9, nn. 2-4, del regolamento (CEE) della Commissione n. 3887/92 ⁽¹⁾ (nel testo precedente l'entrata in vigore del regolamento n. 1648/95) ⁽²⁾ vada interpretato nel senso che esso prescrive il diniego di qualsiasi aiuto relativo alle superfici messe a riposo per i coltivatori le cui superfici realmente accertate risultino essere inferiori a quelle dichiarate nell'ambito di una domanda d'aiuto, qualora la differenza sia superiore al 20%, senza che tuttavia sussista alcun dolo o negligenza grave.
- 2) Se il detto articolo (nel testo precedente l'entrata in vigore del regolamento n. 1648/95) vada interpretato nel senso che esso prescrive il diniego della concessione di qualsiasi premio per vacca nutrice per operatori le cui superfici foraggere realmente accertate risultino inferiori a quelle dichiarate nell'ambito di una domanda d'aiuto, qualora la differenza sia superiore al 20%, senza che tuttavia sussista alcun dolo o negligenza grave.
- 3) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1) e/o della questione sub 2), se l'art. 9, nn. 2-4, del regolamento n. 3887/92 (nel testo precedente l'entrata in vigore del regolamento n. 1648/95) sia invalido in tutto o in parte in quanto violi i principi del diritto comunitario, quali in particolare la certezza del diritto, il divieto di discriminazioni e il principio di proporzionalità.
- 4) In caso di soluzione negativa della questione sub 1) e/o della questione sub 2), come vada interpretato il detto articolo.
- 5) Indipendentemente dalle soluzioni delle questioni da 1) a 4), se il regolamento n. 3887/92 possa validamente e legittimamente imporre la sanzione della perdita integrale dell'aiuto relativo ad una determinata superficie nei confronti di un operatore la cui superficie realmente accertata risulti inferiore a quella dichiarata nell'ambito di una domanda d'aiuto, qualora la differenza sia

superiore al 20 %, senza che tuttavia sussista alcun dolo o negligenza grave.

(¹) Regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 36).

(²) Regolamento (CE) della Commissione 6 luglio 1995, n. 1648, che modifica il Regolamento (CEE) n. 3887/92 recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (GU n. L 156 del 7. 7. 1995, pag. 27).

Cancellazione dal ruolo della causa C-14/95 (¹)

(95/C 351/19)

Con ordinanza 26 settembre 1995, il presidente della Sesta Sezione della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-14/95: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio.

(¹) GU n. C 54 del 4. 3. 1995.

Cancellazione dal ruolo della causa C-98/95 (¹)

(95/C 351/20)

Con ordinanza 22 settembre 1995, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancel-

lazione dal ruolo della causa C-98/95: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio.

(¹) GU n. C 159 del 24. 6. 1995.

Cancellazione dal ruolo della causa C-113/95 (¹)

(95/C 351/21)

Con ordinanza 4 ottobre 1995, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-113/95: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.

(¹) GU n. C 159 del 24. 6. 1995.

Cancellazione dal ruolo della causa C-125/95 (¹)

(95/C 351/22)

Con ordinanza 24 ottobre 1995, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-125/95: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese.

(¹) GU n. C 137 del 3. 6. 1995.

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

19 ottobre 1995

nella causa T-562/93, Dieter Obst contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(Dipendenti — Procedimento di assunzione — Atto recante pregiudizio — Art. 45 dello Statuto — Avviso di posto vacante — Sviamento di potere — Motivazione — Risarcimento del danno)

(95/C 351/23)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-562/93, Dieter Obst, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Everberg (Belgio), rappresentato inizialmente dall'avv. Heinz-Jörg Moritz, e successivamente dall'avv. Lothar Mahlberg, con domicilio eletto a Bridel (Lussemburgo), presso la signora Marianne Moritz, 25 A, rue de Schönfels, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori Joseph Griesmar e Bertrand Wägenbaur), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento dell'avviso di posto vacante n. 45/93 del comitato consultivo per le nomine 18 febbraio

1993, per la parte in cui esso dichiara che la candidatura del ricorrente non dovrebbe essere presa in considerazione, e della decisione della convenuta 22 marzo 1993 di non accogliere detta candidatura, e diretto inoltre al risarcimento dei danni materiali e morali che il ricorrente sostiene di avere subito, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, D.P.M. Barrington e A. Saggio, giudici; cancelliere: H. Jung, ha pronunciato il 19 ottobre 1995 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *La Commissione è condannata a pagare al ricorrente la somma di 2 000 ECU a titolo di risarcimento danno per illecito.*

2) *Per il resto, il ricorso è respinto.*

3) *La Commissione sosterrà le proprie spese e un quarto delle spese del ricorrente, il quale sosterrà i tre quarti delle proprie spese.*

(¹) GU n. C 338 del 15. 12. 1993.